COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 11 **Data 27/11/2020**	Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100. Approvazione.

L'anno **Duemilaventi** il giorno 27 **(ventisette)** del mese di **novembre** alle ore **11.30** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **STRAORDINARIA di I Convocazione**.

Presiede i lavori: il Presidente del Consiglio **Sig. Mastroianni Serafino**.

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

n°	Cognome e Nome	Carica Elettiva	Presenti
1	Argento Francesco	Sindaco	SI
2	Arcieri Antonio	Consigliere	SI
3	Falvo Bruno	Consigliere	SI
4	Mastroianni Serafino	Consigliere	SI
5	Corica Pasqualina	Consigliere	SI
6	Chirillo Concetta	Consigliere	SI
7	Roppa Alberto	Consigliere	SI
8	Maida Francesco Saverio	Consigliere	SI
9	Carpino Vittorio	Consigliere	NO
10	Trapuzzano Gennaro	Consigliere	SI
11	Saporito Antonio Pasquale	Consigliere	No
12	Primavera Egidio	Consigliere	SI
13	Paola Giovambattista	Consigliere	SI

Consiglieri Assegnati: n. 13 — Consiglieri Presenti: n. 11

Consiglieri In Carica: n. 13 — Consiglieri Assenti: n. 02

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella,** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Mastroianni Serafino dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta STRAORDINARIA di I Convocazione sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il responsabile dell'area finanziari Dott. Umberto Inachello.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 25/11/2019 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100. Approvazione.";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del2016;
    c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
    d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Gizzeria con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP*);
    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gizzeria e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate

alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione*";

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "… *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti,le qual sono tenute a motivar espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione**."*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata in cui il Comune di Gizzeria detiene partecipazioni nelle seguenti società:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, Consorzio Asmenet, Società Lamezia Multiservizi spa, Gal Monti Reventino Società Cooperativa, e detiene tutte le quote di partecipazione della Società in house "IGEA",come risultante dalla relazione tecnica allegato A) custodito in atti;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come modificato dall'art. 147 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;
Con voti: favorevoli n. 09, contrari n. 03 (minoranza Trapuzzano, Paola, Primavera), astenuti n.0 espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2019 delle società: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, Consorzio Asmenet, Società Lamezia Multiservizi spa, Gal Monti Reventino Società Cooperativa, e Società in house "IGEA" in cui il Comune di Gizzeria detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'AllegatoA);

5. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

6. **DI PUBBLICARE ,** ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione " Società partecipate",a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, oltre alla ordinaria pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e del vigente Regolamento in materia;

SUCCESSIVAMENTE,

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; Con voti: favorevoli n. 09, contrari n. 03 (minoranza Trapuzzano, Paola, Primavera), astenuti n.0 espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dichiarate immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
F.to Sig. Serafino Mastroianni	*F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella*

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i.	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i
Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica **Il Responsabile del Sevizio** *F.to (Dott.ssa Mariagrazia Crapella)* Gizzeria, lì 20/11/2020	**Parere di Regolarità Contabile** Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica **Il Responsabile del Sevizio** *F.to (Dott. Umberto Ianchello)* Gizzeria, lì 20/11/2020

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria, lì 01/12/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/11/2020:

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- [ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 01/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella